



Columna Fondazione
collettiva Client Invest

Profilo d'investimento individuale

Regolamento d'investimento

Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur

Obiettivi e principi

Scopo del regolamento d'investimento

Punto 1

Il regolamento d'investimento «Profilo d'investimento individuale» della Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur (di seguito chiamata Fondazione) disciplina lo scopo e i principi, così come la realizzazione e la sorveglianza, del collocamento patrimoniale delle casse di previdenza con profili d'investimento individuali. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

L'investimento e la gestione del patrimonio di previdenza si fondano sulle disposizioni applicabili della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP) e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2).

Obiettivo della politica d'investimento

Punto 2

La commissione di previdenza (CP) deve collocare l'investimento patrimoniale in modo tale da garantire, nel quadro della capacità di rischio, una redditività conforme al mercato e la salvaguardia sul lungo termine dell'adempimento nominale degli obblighi previdenziali.

Definizione del patrimonio di previdenza

Punto 3

Per patrimonio di previdenza ai sensi del presente regolamento s'intende la somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale della cassa di previdenza, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

La Fondazione tiene una contabilità distinta per ogni cassa di previdenza.

Capacità di rischio

Punto 4

La capacità di rischio dipende dalla situazione finanziaria della cassa di previdenza, in particolare anche dagli accantonamenti e dalle riserve della stessa, dall'evoluzione prevista del portafoglio delle persone assicurate e dalle obbligazioni, come anche dalla capacità di ripristino dell'equilibrio finanziario in caso di scoperto.

Strategia d'investimento

Punto 5

Il patrimonio di previdenza deve essere investito in modo tale da garantire la sicurezza, un'adeguata ripartizione dei rischi, una sufficiente redditività degli investimenti, il rendimento necessario, la copertura del fabbisogno di liquidità, tenendo conto della capacità di rischio della cassa di previdenza. Esso deve essere ripartito su diverse categorie d'investimento, regioni e settori economici.

La commissione di previdenza stabilisce per iscritto la strategia d'investimento nel quadro dei principi emanati dal consiglio di fondazione e definisce le categorie d'investimento e i rispettivi margini di oscillazione.

Il consiglio di fondazione e la direzione operativa verificano la strategia d'investimento della cassa di previdenza in merito alla sua compatibilità con le disposizioni di questo regolamento e la capacità di rischio della cassa di previdenza. Se questa dovesse risultare incompatibile la commissione di previdenza viene sollecitata ad adeguare la strategia d'investimento.

Categorie d'investimento

Punto 6

Gli investimenti patrimoniali consentiti e i limiti dei singoli investimenti si fondano sulle disposizioni dell'OPP 2, con le seguenti restrizioni.

I seguenti investimenti patrimoniali non sono consentiti:

- titoli non quotati in una borsa svizzera o estera o titoli trattati in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico
- riconoscimenti di debito non certificati come titoli
- quote di cooperative
- investimenti diretti in immobili e fondi
- concessione di ipoteche dirette
- investimenti in prodotti strutturati
- investimenti diretti in financial future
- prestiti a datori di lavoro affiliati e a persone assicurate
- investimenti diretti in infrastrutture

Non si fa ricorso all'estensione delle possibilità d'investimento secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2, con le seguenti eccezioni:

- È consentito il superamento temporaneo del limite per debitore di cui all'art. 54 cpv. 1 OPP 2, nel rispetto del punto 14 del presente regolamento, qualora sia volto a garantire la liquidità della cassa di previdenza.

- In deroga all’art. 55 lit. c OPP 2, la commissione di previdenza può estendere la quota immobiliare al massimo al 36% (di cui al massimo un terzo all’estero) del patrimonio totale, a condizione che siano rispettati e comprovati in modo concludente i requisiti secondo l’art. 50 cpvv. 1-3 OPP 2 (allegato al conto annuale).

La copertura del rischio di cambio è consentita ad esclusione delle vendite allo scoperto.

Strumenti d’investimento

Punto 7

La cassa di previdenza può attuare la strategia d’investimento tramite investimenti diretti, come anche mediante investimenti collettivi o l’impiego di strumenti finanziari derivati, tenendo conto delle disposizioni dell’OPP 2.

Per gli investimenti alternativi vanno osservate le seguenti condizioni:

- Sono consentiti investimenti alternativi nell’ambito delle disposizioni dell’OPP 2. Per la realizzazione possono essere impiegati unicamente investimenti collettivi diversificati. Non sono ammessi gli investimenti in limited partnership.

Prima dell’acquisto di investimenti alternativi da parte della cassa di previdenza, questa deve presentare alla banca depositaria la documentazione del prodotto necessaria. Se la banca depositaria rifiuta lo svolgimento o il deposito, gli investimenti non possono essere eseguiti.

Per gli strumenti finanziari derivati vanno osservate le seguenti condizioni:

- L’impiego di strumenti derivati viene regolamentato da un lato dalla OPP 2 e dall’altro dalla Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, FInFi).

Le operazioni in derivati OTC sono consentite esclusivamente per coperture valutarie di valute estere consegnabili. Le operazioni concluse non devono causare alla Fondazione obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 104 segg. FInFi o obblighi di riduzione dei rischi ai sensi dell’art. 107 segg. FInFi da adempiere.

La conclusione ha luogo esclusivamente tramite controparti centrali autorizzate o riconosciute dalla FINMA.

Non sono ammesse operazioni con una controparte con sede all’estero (art. 104 cpv. 2 lit c FInFi).

Prestiti in titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche (repurchase agreement)

Punto 8

Sono ammessi prestiti di titoli e operazioni pensionistiche esclusivamente nel quadro degli investimenti collettivi e nel rispetto della Legge federale sugli investimenti collettivi e delle rispettive disposizioni di esecuzione. Per le operazioni pensionistiche la cassa di previdenza può agire esclusivamente quale cessionaria.

Principi di valutazione

Punto 9

Valgono le disposizioni secondo Swiss GAAP RPC 26. La valutazione degli investimenti avviene ai valori attuali al giorno di chiusura del bilancio senza l’integrazione di effetti di livellamento.

Organizzazione, procedura e sorveglianza

Commissione di previdenza

Punto 10

La commissione di previdenza, in qualità di organo che presiede la gestione della cassa di previdenza, è responsabile dell'investimento patrimoniale della cassa di previdenza. La commissione organizza, monitora e regola in modo trasparente, nonché adeguato al rischio e alla redditività, la gestione del patrimonio.

Nell'ambito della gestione del patrimonio, quest'organo assume in particolare i compiti e gli obblighi di seguito riportati:

- determinazione della strategia d'investimento tenendo conto della capacità di rischio
- decisione relativa all'attuazione della strategia d'investimento
- decisione in merito all'attribuzione di un mandato di gestione patrimoniale ai sensi del punto 12
- sorveglianza dell'investimento patrimoniale
- adozione delle misure necessarie in caso di scoperto della cassa di previdenza
- informazione regolare degli assicurati

Investimento e gestione del patrimonio di previdenza

Punto 11

La commissione di previdenza può scegliere se occuparsi direttamente dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza o se trasferire l'incarico a un gestore patrimoniale conformemente al punto 12.

Mandato di gestione patrimoniale

Punto 12

Possono essere incaricati della gestione patrimoniale AXA Assicurazioni SA, Credit Suisse (Svizzera) o altre persone e istituti autorizzati ai sensi dell'art. 48f OPP 2.

L'attività di gestione e il genere di rendiconto del gestore patrimoniale devono essere stabiliti per iscritto in un contratto di gestione patrimoniale. Su mandato del consiglio di fondazione la direzione operativa esamina il contratto e il rispetto dell'art. 48f OPP 2 e lo firma in nome della fondazione insieme alla commissione di previdenza.

Il gestore patrimoniale è tenuto a redigere almeno una volta all'anno, all'attenzione della commissione di previdenza, un rapporto scritto esauriente sull'attività d'investimento, sui risultati d'investimento raggiunti, sulla composizione dell'investimento patrimoniale e sui costi della gestione patrimoniale.

Il conferimento del mandato di gestione patrimoniale non esonera la commissione di previdenza dalle sue responsabilità, dai suoi compiti e dai suoi obblighi.

Sorveglianza dell'investimento patrimoniale

Punto 13

La commissione di previdenza monitora l'investimento patrimoniale, la sua evoluzione, come anche l'adempimento delle disposizioni di leggi e ordinanze, delle disposizioni del presente regolamento, della strategia d'investimento e del contratto di gestione patrimoniale eventualmente stipulato.

Essa verifica annualmente:

- la strategia d'investimento (categorie d'investimento e rispettivi margini di oscillazione)
- la corrispondenza dell'investimento patrimoniale con la strategia d'investimento e il regolamento d'investimento
- l'osservanza delle disposizioni ai sensi dell'OPP 2 e all'occorrenza effettua adeguamenti.

A questo scopo la direzione operativa mette a disposizione della commissione di previdenza mezzi adeguati.

La commissione di previdenza allestisce un rendiconto scritto sul risultato della verifica all'attenzione del consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione si assume la responsabilità generale dell'investimento patrimoniale e sorveglia il rispetto di tale regolamento d'investimento da parte della commissione di previdenza. A questo scopo egli richiede, almeno una volta all'anno, un resoconto da parte del gerente.

Se, nonostante sollecito scritto, la commissione di previdenza non adempie i propri compiti o non segue le direttive espresse dal consiglio di fondazione o dal gerente – in particolare derogando dalle disposizioni del presente regolamento o dalla strategia d'investimento, il consiglio di fondazione ha la facoltà di agire o deliberare al posto della commissione di previdenza.

Ulteriori disposizioni

Gestione di conti e depositi

Punto 14

La gestione di conti e depositi viene effettuata presso Credit Suisse (Svizzera) SA (banca depositaria).

È consentito il superamento temporaneo della soglia di indebitamento di cui all'art. 54 cpv. 1 OPP 2, qualora sia volto a garantire la liquidità della cassa di previdenza presso Credit Suisse (Svizzera) SA nel quadro di un'appropriata gestione del patrimonio e nel rispetto dei principi di cui all'art. 50 cpvv. 1 - 3 OPP 2.

Diritti degli azionisti

Punto 15

Il consiglio di fondazione vota nell'interesse delle persone assicurate e della durevole prosperità della Fondazione. Al fine di tutelare gli interessi degli assicurati, il consiglio di fondazione persegue il rendimento, la sicurezza, la liquidità e la sostenibilità delle singole società anonime.

Il consiglio di fondazione esercita i propri diritti di voto come segue:

- nel caso di azioni quotate in borsa di società svizzere vota, con riserva del cpv. 3, nel rispetto della raccomandazione di voto di Ethos, che basa le sue posizioni di voto sulle «Lignes directrices de vote et Principes de gouvernement d'entreprise d'Ethos» accessibili al pubblico;

Il presidente o almeno due membri del consiglio di fondazione possono convocare il consiglio di fondazione a scopo di consulenza e decisione circa l'esercizio del diritto di voto in deroga ai suggerimenti di Ethos o alle istanze del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di fondazione ha incaricato dell'attuazione della votazione la società gerente della Fondazione.

Ogni anno la Fondazione rende pubblica agli assicurati la sua votazione.

Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

Punto 16

1. Le persone e le istituzioni incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza
 - devono essere abilitate a tale scopo ed essere organizzate in modo da garantire l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP e all'art. 48 lett. g) - l) OPP 2, nonché delle disposizioni del presente regolamento;
 - devono godere di una buona reputazione e garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti. Inoltre, fanno in modo che non sorga alcun conflitto di interessi a causa dei loro rapporti personali e professionali.
2. Esse devono agire nell'interesse della cassa di previdenza e in particolare non devono
 - sfruttare le conoscenze legate agli ordini della cassa di previdenza per eseguire analoghe operazioni per proprio conto prima, parallelamente o immediatamente dopo l'esecuzione di tali ordini («front/parallel/after running»);
 - negoziare un titolo o un investimento fintanto che la cassa di previdenza contratta tale titolo o investimento qualora possa sorgere uno svantaggio per la cassa di previdenza; la partecipazione a tali operazioni sotto altra forma è equiparata alla negoziazione;
 - riallocare i depositi della cassa di previdenza senza un motivo economico rispondente agli interessi della cassa di previdenza.
3. Esse devono inoltre
 - definire chiaramente le modalità di retribuzione e il relativo ammontare in una convenzione scritta. Devono cedere obbligatoriamente alla cassa di previdenza tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la cassa di previdenza;
 - notificare annualmente al consiglio di fondazione i loro legami di interesse. Tra questi rientra in particolare il ruolo di aventi economicamente diritto in aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Fondazione o con la cassa di previdenza;
 - fornire ogni anno al consiglio di fondazione una dichiarazione scritta in cui sia confermata l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 48 lett. f) - l) OPP 2.

Riserva di fluttuazione

Punto 17

Per compensare le oscillazioni dei corsi subite dagli investimenti patrimoniali ogni cassa di previdenza costituisce una riserva di fluttuazione individuale. La riserva di fluttuazione serve a salvaguardare il patrimonio investito contro perdite di corso nonché ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Il valore target della riserva di fluttuazione si calcola sulla base di aliquote percentuali stabilite per ogni categoria d'investimento (vedi allegato 1). Dette aliquote vengono fissate in base a principi appartenenti alla prassi finanziaria. A ogni chiusura di contabilità il valore target della riserva di fluttuazione viene ricalcolato.

I principi della riserva di fluttuazione sono stabiliti nel regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve.

I miglioramenti delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non integralmente costituite possono essere concessi se

- a) per il miglioramento delle prestazioni viene utilizzato al massimo il 50% delle eccedenze attive prima della costituzione della riserva di fluttuazione per il miglioramento delle prestazioni e
- b) la riserva di fluttuazione è stata costituita almeno per il 75% dell'attuale valore target.

Non è considerato un miglioramento delle prestazioni l'accredito di quote di eccedenze dal contratto assicurativo a favore dell'avere di risparmio degli assicurati secondo l'articolo 68a LPP.

Costi, commissioni e tasse

Punto 18

Le spese inerenti la gestione del patrimonio, in particolare i costi, le commissioni e le tasse connesse alla concezione dell'investimento, alla gestione dell'investimento e al suo monitoraggio, a eventuali trasferimenti di patrimonio e alla formazione della commissione di previdenza sono a carico della cassa di previdenza interessata.

Scoperto

Punto 19

Se per la cassa di previdenza si verifica uno scoperto, la commissione di previdenza deve verificare e se necessario correggere la strategia d'investimento, nonché avviare adeguate misure di risanamento per colmare le lacune di copertura.

Responsabilità per diritti e perdite

Punto 20

La Fondazione risponde dei diritti e delle perdite derivanti dall'investimento patrimoniale esclusivamente con il patrimonio della rispettiva cassa di previdenza.

Entrata in vigore

Punto 21

Il presente regolamento d'investimento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione del 1° luglio 2021.

Allegato 1

Riserva di fluttuazione

Categoria d'investimento	Riserva di fluttuazione
Crediti in franchi svizzeri	5%
Crediti in valuta estera	12%
Azioni Svizzera	19%
Azioni estero	20%
Fondi immobiliari Svizzera	8%
Fondi immobiliari estero	15%
Hedge Funds	15%
Insurance Linked Securities (ILS)	12%
Private Equity	20%
Infrastruttura Svizzera	5%
Infrastruttura Global	7,5%
Altri investimenti alternativi	15%
Fondi d'investimento misti	*

* Per quanto riguarda le quote in fondi d'investimento misti, le percentuali per stabilire la riserva di fluttuazione vengono stabilite in base alla struttura d'investimento del fondo in questione.

Il presente allegato entra in vigore il 1° luglio 2022 e sostituisce la versione del 1° luglio 2021.

Allegato 2

Responsabilità per l'investimento patrimoniale

Compiti	DIR	CF	CP	GP
Emanazione del regolamento d'investimento	E	D		
Determinazione della strategia di investimento	V	D		
Conoscenza strategia di investimento (intervento, se necessario)	V,E	V,D		
Investimento e gestione (operazioni di investimento dirette)			D,E,V	
Investimento e gestione (operazioni di investimento tramite gestore patrimoniale)			D,V	E,V
Stipulazione di contratti di gestione patrimoniale	D,E,V	V	D	
Sorveglianza dell'investimento patrimoniale (intervento, se necessario)	V,E	V,D	V,E	E
Adozione di misure in caso di scoperto della cassa di previdenza	E	V	D,V	E
Esercizio dei diritti degli azionisti	E	D,V		

D Decisione

E Esecuzione

V Verifica, controlling

DIR AXA Vita SA (direzione)

CF Consiglio di fondazione


CP Commissione di previdenza

GP Gestione patrimoniale

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2015.

Allegato 3

Sintesi generale dell'organizzazione degli investimenti



Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2015.